

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00050/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2023, proposto da

Gerhò S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ascioni, Michelangelo Ortore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Ascioni in Lana, via Merano, 5;

contro

Regione Marche, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14 dicembre 2022, che quantificava con gli allegati un totale di € 40.734,29 l'importo dovuto dalla GERHO' S.P.A. per il ripiano del payback per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza del Tar Emilia Romagna-Bologna n. 445 del 2023, resa nel ricorso relativo all'impugnazione della Determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022, che quantificava l'importo dovuto dall'odierna ricorrente per il ripiano del payback per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 della Regione Emilia Romagna.

Ritenuto che le considerazioni contenute in detta ordinanza siano integralmente applicabili al ricorso in esame, per cui, come dato comunicazione a verbale ai sensi dall'art. 73 comma 3 cpa, deve essere rilevata l'incompetenza territoriale di questo Tar ai sensi dell'art. 13 comma 3 cpa;

Infatti, tra gli atti richiamati dal decreto impugnato vi sono tra gli altri:

-il decreto 6 luglio 2022 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" pubblicato in G.U. Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 con il quale:

-è stato certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

-è stata quantificata, per ciascuna regione, la quota di ripiano del superamento del tetto di spesa complessivamente posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, sulla base di quanto già definito dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,

- il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,

convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

Rilevato che tali atti sono stati anche puntualmente richiamati nella premessa del ricorso;

Ritenuto:

- che la circostanza che detti atti presupposti siano stati impugnati da altra ditta MEDICAL GROUP S.R.L presso il Tar Lazio, con intervento ad adiuvandum dell'odierno ricorrente non incide ma anzi rafforza la rilevata incompetenza territoriale del Tar Marche (per un'esigenza di trattazione unitaria dei ricorsi);

-che parte ricorrente nel presente giudizio contesta altresì "l'indeterminatezza della norma di legge è tale da aver reso la discrezionalità rimessa all'amministrazione talmente eccessiva che il contenuto della norma primaria è stato definito nei suoi contenuti essenziali addirittura con una circolare (n. 5496/2020) del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero Salute";

-che parte ricorrente contesta altresì la fissazione di un tetto di spesa che è avvenuta in via retroattiva per il periodo 2015-2018 (dal Decreto del Ministero della Salute del 06 ottobre 2022) evidenziando altresì che sono illegittimi i provvedimenti ministeriali attuativi, non avendo compreso, secondo parte ricorrente, che la legge non consentiva loro di venire in essere con riferimento agli anni 2015-2018;

Rilevato, inoltre, che proprio parte ricorrente aveva chiesto alla Regione l'annullamento in autotutela del procedimento attivato nei confronti della stessa, tenuto conto proprio del giudizio pendente avanti al Tar Lazio, di cui la stessa aveva assunto la posizione di parte;

Rilevato altresì che:

- ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 104/2010 sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il Tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui

effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede;

- il successivo comma 3 dispone poi che negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma;

Ritenuto che i criteri di riparto di competenza sopra ricordati conducono a ritenere che nel caso di specie questo Tribunale non abbia competenza territoriale. Invero nel presente giudizio sono impugnati anche atti aventi efficacia su tutto il territorio nazionale di cui parte ricorrente chiede l'annullamento;

Ritenuto, pertanto, che debba essere declinata la competenza territoriale del Tribunale adito, a favore di quella del Tar del Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm.;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese per la presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), dichiara la propria incompetenza che declina a favore del Tar Lazio, sede di Roma, innanzi al quale il processo potrà essere riassunto a norma dell'art. 15, comma 4, cod. proc. amm..

Spese compensate.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO